

UNESCO Associated Schools



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Member of UNESCO  
Associated Schools

## Liceo Classico – Liceo Classico Europeo "Bernardino Telesio"

Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza tel. +39.0984.71973 - fax +39.0984.796420 - C.F. 80004450781  
www.liceotelesio.cosenza.gov.it - espco10007@istruzione.it - espco10007@pec.istruzione.it



ESA BAC  
un solo esame, due diplomi



CAMBRIDGE  
International Examinations  
Cambridge International School



PROT. N° 3980 DEL 19/08/2014

### PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

- IL LICEO CLASSICO 'B. TELESIO' con sede in Cosenza Piazza XV Marzo, codice fiscale 80004450781, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dall'ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariati il 26/03/1957, codice fiscale CNNNTN57C26B774Y

E

- THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL con sede in Londra, Via/Piazza Station Road P.I.: n 10073850, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dalla Sig.ra Carmela Altobelli, nata a Lanciano il 20/11/1975, codice fiscale LTBCML75S60E435U.

convengono

di realizzare in giugno/luglio/agosto 2017 percorsi in lingua inglese di alternanza scuola-lavoro, di cui alla Legge 107/2015,

Pertanto si stabilisce quanto segue:

#### Art. 1.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Classico 'B. Telesio' di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".

#### Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il programma dell'esperienza formativa sarà stabilito dal Responsabile dell'Azienda/ Ente in accordo con il Dirigente Scolastico o con il suo delegato.

#### Art. 3.

L'Istituto nominerà un insegnante Tutor, in qualità di responsabile didattico e organizzativo, con l'incarico anche di monitorare in loco il periodo di alternanza scuola-lavoro effettuando periodici controlli a seconda delle esigenze dell'Azienda/Ente e dell'alunno. Il responsabile dell'Azienda/Ente individuerà a sua volta un funzionario Tutor, referente organizzativo dell'attività formativa degli alunni.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in



- contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
  - f) Qualora gli studenti avessero occasionalmente la necessità di lasciare l'Azienda/Ente prima dell'orario previsto, saranno prelevati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci se trattasi di minorenni, ovvero dal tutor o da assistente designato dalla BIS

#### Art. 5

Gli alunni, durante il periodo di alternanza scuola-lavoro usufruiscono di:

- Polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile;
- Polizza Inail stipulata dalla scuola. "Gestione per conto dello Stato"

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- d) In caso di indisciplina il responsabile dell'impresa si riserva il diritto di porre fine all'esperienza formativa dell'alunno in difetto, dopo aver informato il Dirigente Scolastico dell'Istituto o il Tutor responsabile e i genitori dell'alunno, senza che ciò comporti alcuna incombenza per l'Azienda/Ente. Prima della partenza dell'alunno il responsabile dell'impresa dovrà assicurarsi che il preavviso indirizzato sia stato ricevuto.

#### Art. 7

Il Dirigente Scolastico demanderà al responsabile dell'Azienda/Ente la valutazione sul lavoro degli alunni in formazione, sulla base di una scheda fornita dalla scuola. Agli alunni sarà consegnato un attestato di partecipazione rilasciato dall'Azienda/Ente.

#### Art. 8

Al ritorno a scuola, gli alunni redigeranno una relazione sull'esperienza formativa, copia della quale potrà essere richiesta dall'Azienda/Ente.

#### Art. 9

È riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Antonio Iaconianni

*Antonio Iaconianni*

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL  
Carmela Altobelli

*Carmela Altobelli*  
THE DIRECTOR  
Carmela Altobelli

UNESCO Associated Schools



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Member of UNESCO  
Associated Schools



Liceo Classico - Liceo Classico Europeo  
"Bernardino Telesio"

Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza (CZ) - tel. +39.0984.71979 - fax +39.0984.79600 - C.f. 80004450781  
www.liceo@liceocosenza.gov.it - cepec016007@istruzione.it - cepec016007@pec.istruzione.it



ESABAC  
EUROPEAN SCHOOL  
BACCALAUREATE



CAMBRIDGE  
International Examinations

Cambridge International School



Prot. 1158 del 25 febbraio 2017

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
CONTRATTO PER PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

TRA

Il Liceo Classico "B. Telesio" rappresentato legalmente dall'ing. Antonio Iaconianni, dirigente scolastico pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto - codice fiscale 80004450781

E

Il sig. Franco CAMPANARO - nato a Leonberg (D) il 11/01/1967 e residente in Spezzano della Sila (CS), Via Roma, 224 - codice fiscale CMPFNC67A11Z112Y - qualifica esperto formatore

PREMESSO

- Che ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 55/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Che l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- Che l'art.40 del regolamento di contabilità D.l. 44/2001, consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
- Che questa istituzione scolastica è destinataria dei fondi per l'alternanza scuola lavoro così da nota prot. 14207 del 29 settembre 2016;
- Che il Liceo Classico "Telesio" ha stipulato con l'Associazione Education&Training e cittadinanza digitale la convenzione prot. n. 6665 del 16/12/2016, con cui l'associazione si impegna a svolgere attività di azienda simulata presso i locali della scuola per n. 69 studenti in alternanza scuola lavoro;
- Che la società stessa ha individuato per l'attività di cui sopra - modulo programmazione digitale per n. 33 studenti, il sig. Franco Campanaro, nato a Leonberg (D) il 11/01/1967, in qualità di esperto formatore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;
2. Il sig. Franco Campanaro, come sopra individuato, presterà la sua opera professionale nell'ambito del progetto indicato in premessa secondo il calendario didattico concordato con la scuola, nei locali della stessa nel corrente anno scolastico.
3. Per l'attività svolta dall'esperto formatore verrà corrisposto un compenso lordo e onnicomprensivo pari a € 800,00 (eurotrentotto).
4. Il sig. Campanaro, cui viene affidato un incarico di lavoro autonomo, si impegna ad assolvere all'incarico per la intera durata dello stesso, secondo il calendario e l'orario didattico di massima prefissato ma flessibile, al meglio della professionalità che gli deriva dalle qualifiche e dall'esperienza possedute. In particolare si obbliga a presentare i programmi didattici e tutte le iniziative intraprese per il raggiungimento degli obiettivi concordati.
5. L'incarico potrà essere revocato in qualunque momento sia per cause di forza maggiore, sia per cause imputabili all'esperto al quale, in entrambe le ipotesi, non verrebbe riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente per le attività eventualmente già svolte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Antonio Iaconianni  
*Antonio Iaconianni*

*Franco Campanaro*

Le parti convengono che per le ipotesi contrattuali stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Il rapporto di incarico per "prestazione professionale" di lavoro non prevede alcuna altra forma di compenso, di rimborso, di risarcimento o di responsabilità dell'Istituto nei confronti dell'esperto. L'Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti dei terzi per impegni con questi ultimi assunti dall'Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

7. E' fatto divieto all'Esperto di ceder totalmente o parzialmente il presente contratto senza il preventivo consenso scritto del Dirigente Scolastico. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Ogni modificazione e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

8. L'Esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed extra professionali e che nulla ha a pretendere dalla scuola per gli eventuali medesimi infortuni di cui sopra.

9. Ai fini della liquidazione dei compensi spettanti, l'Esperto incaricato si impegna a produrre:

Se titolare di partita IVA, regolare fattura delle prestazioni, di importo pari al compenso onnicomprensivo stabilito,

Se non titolare di partita IVA, ricevuta del compenso per le prestazioni, di importo pari al compenso onnicomprensivo stabilito.

Resta inteso che la liquidazione delle spettanze sarà corrisposta ad accredito del finanziamento da parte degli organi competenti, previa presentazione della seguente documentazione: dichiarazione prestazione occasionale.

10. L'esperto si impegna a consegnare una specifica relazione sull'attività svolta e gli eventuali risultati conseguiti.

11. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

12. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al Codice Civile, in quanto applicabile.


Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Cosenza e /o sue articolazioni istituzionali.

Il presente contratto si compone di n. 2 pagine compresa la presente e viene redatta in due copie di cui una viene consegnata all'interessata e una resta agli atti della scuola.

Si allega al presente contratto il curriculum vitae.


Letto, approvato e sottoscritto.

L'Esperto Formatore 




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ing. Antonio Iaconianni



UNESCO Associated Schools




Member of UNESCO Associated Schools

Liceo Classico - Liceo Classico Europeo  
"Bernardino Telesio"

Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza - tel. +39.0984.71977 - fax +39.0984.796420 - C.F. 80004450781  
[www.liceotelesioconsenza.gov.it](http://www.liceotelesioconsenza.gov.it) - [espo10007@istruzione.it](mailto:espo10007@istruzione.it) - [espo10007@pec.istruzione.it](mailto:espo10007@pec.istruzione.it)



ESA BAC  
un solo esame, due diplomi



Prot. 1157 del 25 febbraio 2017

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

CONTRATTO PER PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

TRA

Il Liceo Classico "B. Telesio" rappresentato legalmente dall'ing. Antonio Iaconianni, dirigente scolastico pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto - codice fiscale 80004450781

E

La dott.ssa Stefania SAMMARRO - nata a Cosenza (CS) il 04/04/1988 e residente in Taverna di Montalto Uffugo (CS), Via G. Verdi, 82 - codice fiscale SMMSFN88D44D086E - qualifica esperto formatore

PREMESSO

- Che ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 55/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Che l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- Che l'art.40 del regolamento di contabilità D.I. 44/2001, consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
- Che questa istituzione scolastica è destinataria dei fondi per l'alternanza scuola lavoro così da nota prot. 14207 del 29 settembre 2016;
- Che il Liceo Classico "Telesio" ha stipulato con l'Associazione Education&Training e cittadinanza digitale la convenzione prot. n. 6665 del 16/12/2016, con cui l'associazione si impegna a svolgere attività di azienda simulata presso i locali della scuola per n. 69 studenti in alternanza scuola lavoro;
- Che la società stessa ha individuato per l'attività di cui sopra - modulo grafica per n. 36 studenti, la dott.ssa Stefania Sammarro, in qualità di esperto formatore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;
  2. La dott.ssa Sammarro, come sopra individuata, presterà la sua opera professionale nell'ambito del progetto indicato in premessa secondo il calendario didattico concordato con la scuola, nei locali della stessa nel corrente anno scolastico.
  3. Per l'attività svolta dall'esperto formatore verrà corrisposto un compenso lordo e onnicomprensivo pari a € 800,00 (eurottocento).
  4. La dott.ssa Sammarro, cui viene affidato un incarico di lavoro autonomo, si impegna ad assolvere all'incarico per la intera durata dello stesso, secondo il calendario e l'orario didattico di massima prefissato ma flessibile, al meglio della professionalità che le deriva dalle qualifiche e dall'esperienza possedute. In particolare si obbliga a presentare i programmi didattici e tutte le iniziative intraprese per il raggiungimento degli obiettivi concordati.
  5. L'incarico potrà essere revocato in qualunque momento sia per cause di forza maggiore, sia per cause imputabili alla dott.ssa Sammarro alla quale, in entrambe le ipotesi, non verrebbe riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente per le attività eventualmente già svolte.
- Le parti convengono che per le ipotesi contrattuali stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Il rapporto di incarico per "prestazione professionale" di lavoro non prevede alcuna altra forma di compenso, di rimborso, di risarcimento o di responsabilità dell'Istituto nei confronti della dott.ssa Sammarro. L'Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti dei terzi per impegni con questi ultimi assunti dall'Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

7. E' fatto divieto all'Esperto di ceder totalmente o parzialmente il presente contratto senza il preventivo consenso scritto del Dirigente Scolastico. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Ogni modificazione e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

8. L'Esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed extra professionali.

9. Ai fini della liquidazione dei compensi spettanti, l'Esperto incaricato si impegna a produrre:

Se titolare di partita IVA, regolare fattura delle prestazioni, di importo pari al compenso onnicomprensivo stabilito,

Se non titolare di partita IVA, ricevuta del compenso per le prestazioni, di importo pari al compenso onnicomprensivo stabilito.

Resta inteso che la liquidazione delle spettanze sarà corrisposta ad accredito del finanziamento da parte degli organi competenti, previa presentazione della seguente documentazione: dichiarazione di prestazione occasionale;

10. La dott.ssa Sammarro si impegna a consegnare una specifica relazione sull'attività svolta e gli eventuali risultati conseguiti.

11. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

12. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al Codice Civile, in quanto applicabile.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.


In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Cosenza e /o sue articolazioni istituzionali.

Il presente contratto si compone di n. 2 pagine compresa la presente e viene redatta in due copie di cui una viene consegnata all'interessata e una resta agli atti della scuola.

Si allega al presente contratto il curriculum vitae.


Letto, approvato e sottoscritto.

L'Esperto Formatore



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ing. Antonio Iaconianni,





*Liceo Classico - Liceo Classico Europeo  
"Bernardino Telesio"*

ACQUA IONICA - BOTTIGLIE PER IL BENE - 100% NATURALI - 100% ITALIANE  
CONSERVARE IN FRIGDORO - 100% SENZA GLUTINE - 100% SENZA LATTOSIO



Prot. 1156 del 25 febbraio 2017

**PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

**CONTRATTO PER PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE**

**TRA**

Il Liceo Classico "B. Telesio" rappresentato legalmente dall'ing. Antonio Iaconianni, dirigente scolastico pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto - codice fiscale 80004450781

**E**

La dott.ssa Rosalba BALDINO - nata a Cosenza (CS) il 09/12/1966 e residente in Trenta fraz. Magli (CS), Via Campitelli, 19 - codice fiscale BLDRLB66T49D086X - qualifica esperto formatore

**PREMESSO**

- Che ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 55/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Che l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- Che l'art.40 del regolamento di contabilità D.l. 44/2001, consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
- Che questa istituzione scolastica è destinataria dei fondi per l'alternanza scuola lavoro così da nota prot. 14207 del 29 settembre 2016;
- Che il Liceo Classico Telesio ha stipulato con la società Teleuropa S.R.L. la convenzione prot. n. 6642 del 16/12/2016, con cui la società si impegna ad ospitare presso le sue strutture n. 8 studenti in alternanza scuola lavoro;
- Che la società stessa ha individuato per l'attività di cui sopra, la dott.ssa Rosalba Baldino, nata a Cosenza il 09/12/1966, giornalista, in qualità di esperto formatore;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;
2. La dott.ssa Baldino, come sopra individuata, presterà la sua opera professionale nell'ambito del progetto indicato in premessa secondo il calendario didattico concordato con la scuola, nei locali della società Teleuropa srl nel corrente anno scolastico.
3. Per l'attività svolta dall'esperto formatore verrà corrisposto un compenso lordo e onnicomprensivo pari a € 600,00 (euroseicento).
4. La dott.ssa Baldino, cui viene affidato un incarico di lavoro autonomo, si impegna ad assolvere all'incarico per la intera durata dello stesso, secondo il calendario e l'orario didattico di massima prefissato ma flessibile, al meglio della professionalità che le deriva dalle qualifiche e dall'esperienza possedute. In particolare si obbliga a presentare i programmi didattici e tutte le iniziative intraprese per il raggiungimento degli obiettivi concordati.
5. L'incarico potrà essere revocato in qualunque momento sia per cause di forza maggiore, sia per cause imputabili alla dott.ssa Baldino alla quale, in entrambe le ipotesi, non verrebbe riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente per le attività eventualmente già svolte.

Le parti convengono che per le ipotesi contrattuali stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Il rapporto di incarico per "prestazione professionale" di lavoro non prevede alcuna altra forma di compenso, di rimborso, di risarcimento o di responsabilità dell'Istituto nei confronti della dott.ssa Baldino. L'Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti dei terzi per impegni con questi ultimi assunti dall'Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

7. E' fatto divieto all'Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto senza il preventivo consenso scritto del Dirigente Scolastico. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Ogni modificazione e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

8. L'Esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed extra professionali e che nulla ha a pretendere dalla scuola per gli eventuali medesimi infortuni di cui sopra.

9. Ai fini della liquidazione dei compensi spettanti, l'Esperto incaricato si impegna a produrre:

Se titolare di partita IVA, regolare fattura delle prestazioni, di importo pari al compenso onnicomprensivo stabilito;

Se non titolare di partita IVA, ricevuta del compenso per le prestazioni, di importo pari al compenso onnicomprensivo stabilito.

Resta inteso che la liquidazione delle spettanze sarà corrisposta ad accredito del finanziamento da parte degli organi competenti, previa presentazione della seguente documentazione: fattura elettronica al seguente numero di codice univoco: **UF84YQ**.

10. La dott.ssa Baldino si impegna a consegnare una specifica relazione sull'attività svolta e gli eventuali risultati conseguiti.

11. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

12. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al Codice Civile, in quanto applicabile.


Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Cosenza e /o sue articolazioni istituzionali.

Il presente contratto si compone di n. 2 pagine compresa la presente e viene redatta in due copie di cui una viene consegnata all'interessata e una resta agli atti della scuola.


Si allega al presente contratto il curriculum vitae.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Esperto Formatore 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Antonio Iaconanni





## PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Prot. N. 528 C/34 del 01/02/ 2017.

### CONVENZIONE TRA

Il Liceo Classico *Bernardino Telesio* di Cosenza con sede in Piazza XV marzo, cod. fisc. 80004450781, rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariati il 26/03/1957

E

Il Comune di Cosenza - con sede legale in Cosenza (CS), P.zza dei Bruzi, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal direttore del settore 11° Cultura-Spettacolo-Turismo dott. Giampaolo Calabrese, nato a Cosenza il 07/11/1976 C.F. CLBGPL76S07D086L.

#### Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

#### Si conviene quanto segue:

##### Art. 1.

Il Comune di Cosenza, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso il Museo dei Brettii e degli Enotri alcuni studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Classico *Bernardino Telesio*, di seguito indicato anche come l' "istituzione scolastica".

##### Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo

di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor

ADU

pl

formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;

- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

Am

Ph


- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 7**

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata triennale.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Cosenza,

Per il Liceo Classico *Bernardino Telesio*  
Il Dirigente Scolastico  
Ing. *Antonio Iaconianni*  
*Bacchianni*



Per il Comune di Cosenza  
Il Dirigente del Settore Cultura  
Dott. *Gianpaolo Calabrese*

LICEO CLASSICO "B. TELESIO" COSENZA	
PROT. N. 412	DATA 28/01/18
CAT. CL. 34	FASC.

## PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

### CONVENZIONE TRA

Il Liceo Classico *Bernardino Telesio* di Cosenza con sede in Piazza XV marzo, 87100 Cosenza, cod. fisc. 80004450781, rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariati (CS) il 26.03.1957

E

iGreco Ospedali Riuniti Srl, con sede legale in Via Magenta 33 Cariati Cs, rappresentata dall'Avv. Greco Saverio nato a Terravecchia Cs il 09/07/1969 cod. fisc. GRCSV69L09L134Y

### Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

### Si conviene quanto segue:

#### Art. 1.

L'Azienda iGreco Ospedali Riuniti Srl qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°15 studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Classico *Bernardino Telesio*, di seguito indicato anche come l' "istituzione scolastica" o "soggetto promotore".

#### Art. 2.

- L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
- Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un **docente tutor interno**, designato dall'istituzione

Iaconianni

scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato **tutor formativo esterno**;

- Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
- La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
- L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3.

- **Il docente tutor interno** svolge le seguenti funzioni:
  - elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
  - assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
  - gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
  - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  - promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
  - informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
  - assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
- **Il tutor formativo esterno** svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
  - favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  - garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  - pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  - coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
  - fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
- Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
    - predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
    - controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
    - raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
    - elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
    - verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

A. Acciani

- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

- L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
  - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
  - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
  - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### Art. 6

##### 1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).



**Art. 7**

- La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura per tre annualità scolastiche dal 2016/2017 fino al 2018/2019.
- È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
- Per quanto attiene alla calendarizzazione, alla natura delle attività da svolgere, e ogni altro dettaglio logistico dell'alternanza scuola-lavoro oggetto della presente Convenzione, il soggetto promotore si impegna a trasmettere al soggetto ospitante, contestualmente alla presente Convenzione, il Progetto di alternanza che contiene le informazioni di cui sopra, anche al fine che il soggetto ospitante possa dar luogo alla individuazione e alla nomina del/dei tutor formativo/i esterno/i, di sua competenza.


Cosenza, 16 dicembre 2016

**Liceo Classico Bernardino Telesio**

Legale rappresentante

Ing. Antonio Iaconianni

*A. Iaconianni*



**Azienda** \_\_\_\_\_

Legale rappresentante

*[Signature]*  
**iGreco Ospedali Riuniti Sri**  
Via Magenta, 33 - 87062 Cariati (CS)  
Tel. 0983 969441 - P.I. 02425970783

LICEO CLASSICO "B. TELESIO" COSENZA	
PROT. N. 252	DATA 19/01/14
CAT. 01	FASC. 34

## PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

CONVENZIONE TRA

Il Liceo Classico *Bernardino Telesio* di Cosenza con sede in Piazza XV marzo, 87100 Cosenza, cod. fisc. 80004450781  
rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariati (CS) il 26/03/1957

E

Lo studio Legale Vaccaro, sito in piazza F. e L. Gullo n. 6, 87100 Cosenza, rappresentato dall'Avvocato Pasquale Vaccaro, nato a Cosenza il 16.06.1969,

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;


Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Lo Studio Legale Vaccaro, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 2 studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Classico *Bernardino Telesio*, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica" o "soggetto promotore".

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un **docente tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato **tutor formativo esterno**;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.



6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3.

1. Il **docente tutor interno** svolge le seguenti funzioni:


- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il **tutor formativo esterno** svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;



- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:


- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Antonio Iaconanni



- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 7**

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. Per quanto attiene alla calendarizzazione, alla natura delle attività da svolgere, e ogni altro dettaglio logistico dell'alternanza scuola-lavoro oggetto della presente Convenzione, il soggetto promotore si impegna a trasmettere al soggetto ospitante, contestualmente alla presente Convenzione, il Progetto di alternanza che contiene le informazioni di cui sopra, anche al fine che il soggetto ospitante possa dar luogo alla individuazione e alla nomina del/dei tutor formativo/i esterno/i, di sua competenza.

Cosenza, lì 17 gennaio 2017

**Liceo Classico Bernardino Telesio**  
Legale rappresentante  
Ing. Antonio Iaconianni

*A. Iaconianni*



*Pasquale Vaccaro*  
Avv. Pasquale Vaccaro

*Avv. Pasquale Vaccaro*  
P.zza F. e L. Gullo, 6 - 87100 COSENZA (CS)  
Tel. 0984.795861 - Fax 0984.32020  
Partita IVA: 02438450781

LICEO CLASSICO "B. TELESIO" COSENZA	
PROT. N. 209	C. PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 11/04/2014
CAT. C1	FASC. 34

## CONVENZIONE TRA



Il Liceo Classico *Bernardino Telesio* di Cosenza con sede in Piazza XV marzo, 87100 Cosenza, 87100  
80004450781  
rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariati (CS) il 26/03/1957

E

Il dott. Mario Buffone, nato a Cosenza il 29/09/1971, codice Fiscale BFFMRA71P29D086F, titolare dello studio dentistico sito in Rogliano (CS), Via Regina Elena 128

### Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D, Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

**Si conviene quanto segue:**

#### Art. 1.

Lo studio dentistico del dott. Mario Buffone, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°1 studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Classico *Bernardino Telesio*, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica" o "soggetto promotore".

#### Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un **docente tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato **tutor formativo esterno**;
4. Per l'allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Antonio Iaconianni  
*A. Iaconianni*

competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:


- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;



- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Antonio Iaconanni

*A. Iaconanni*





- coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. Per quanto attiene alla calendarizzazione, alla natura delle attività da svolgere, e ogni altro dettaglio logistico dell'alternanza scuola-lavoro oggetto della presente Convenzione, il soggetto promotore si impegna a trasmettere al soggetto ospitante, contestualmente alla presente Convenzione, il Progetto di alternanza che contiene le informazioni di cui sopra, anche al fine che il soggetto ospitante possa dar luogo alla individuazione e alla nomina del/dei tutor formativo/i esterno/i, di sua competenza.

Cosenza, li 17 gennaio 2017

Liceo Classico *Bernardino Telesio*  
Legale rappresentante  
Ing. Antonio Iaconianni  
*A. Iaconianni*



Studio Dentistico del dott. Buffone  
Legale rappresentante  
Dott. Mario Buffone

UNESCO Associated Schools




United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Member of UNESCO  
Associated Schools

## Liceo Classico – Liceo Classico Europeo "Bernardino Telesio"

Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza tel. +39.0984.71979 - fax +39.0984.796420 - C. f. 80004450781  
www.liceotelesiocosenza.gov.it - cspc010007@istruzione.it - cspc010007@pec.istruzione.it



PROT.N. 109/C34

### PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

#### CONVENZIONE TRA

Il Liceo Classico *Bernardino Telesio* di Cosenza con sede in Piazza XV marzo, 87100 Cosenza, cod. fisc. 80004450781  
rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariati (CS) il 26/03/1954

E

la Camera di Commercio di Cosenza con sede legale in Cosenza Via Calabria,33 codice fiscale 80001370784 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Presidente Klaus Algieri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ing. Antonio Iaconianni  
*A. Iaconianni*



#### Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

#### Si conviene quanto segue:


##### Art. 1.

La Camera di Commercio di Cosenza, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 6 studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Classico *Bernardino Telesio*, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica" o "soggetto promotore".

##### Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il presente percorso in alternanza scuola-lavoro è attivato ai sensi delle indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di Istruzione e Alternanza scuola-lavoro nota MIUR prot. n.

*[Handwritten signatures and initials]*



1349 del 3 febbraio 2016, in applicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

4. L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un **docente tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato **tutor formativo esterno**;

5. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

6. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

7. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 successive modifiche.


### Art. 3.

1. Il **docente tutor interno** svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il **tutor formativo esterno** svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con



- altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
  - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:


- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché ha sottoscritto polizza assicurativa per la responsabilità civile con la compagnia "Benacquista Assicurazioni", numero polizza 19516. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);



## Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
- garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
  - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
  - consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
  - informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
  - individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

## Art. 7

- La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo presso il soggetto ospitante.
- È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
- Il percorso di alternanza scuola lavoro avrà la durata di h. 50 e verrà svolto a partire dal mese di febbraio al mese di maggio 2017.
- Per quanto attiene alla calendarizzazione, alla natura delle attività da svolgere, e ogni altro dettaglio logistico dell'alternanza scuola-lavoro oggetto della presente Convenzione, il soggetto promotore si impegna a trasmettere al soggetto ospitante, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Progetto di alternanza che contiene le informazioni di cui sopra, anche al fine che il soggetto ospitante possa dar luogo alla individuazione e alla nomina del/dei tutor formativo/i esterno/i, di sua competenza.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'Art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi.

Cosenza, li 12/01/2017

Liceo Classico *Bernardino Telesio*  
Legale rappresentante  
Ing. Antonio Iaconianni  
*Iaconianni*



*IL PRESIDENTE*  
Klaus Algieri  
*Algieri*

## PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

BIBLIOTECA CIVICA COSENZA	
N. <u>215</u>	del <u>20/12/16</u>
Cat. _____	Cl. _____ Fasc. _____

LICEO CLASSICO "B. TELESIO" COSENZA	
PROT. N. <u>6458</u>	DATA <u>22/12/16</u>
FASC. <u>el/34</u>	

### CONVENZIONE TRA

Il Liceo Classico *Bernardino Telesio* di Cosenza con sede in Piazza XV marzo, cod. fisc. 80004450781, rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariati il 26/03/1957

E

Biblioteca Civica di Cosenza – sita in Piazza XV Marzo,7, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" rappresentata da Presidente del cda Avv. Ernesto d'Ippolito, nato a Cosenza il 10/02/1933 cod. fisc. DPPRST33B10D0861

### Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;


### Si conviene quanto segue:

#### Art. 1.

La **Biblioteca Civica di Cosenza** qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture alcuni studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del **Liceo Classico Bernardino Telesio**, di seguito indicato anche come l' "istituzione scolastica".

#### Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.



5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:


- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle



- misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
  - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
  - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
  - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.


2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;





- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 7**

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata ed ha una durata triennale.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Cosenza, 22/12/2016

Per il Liceo Classico Bernardino Telesio  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Antonio Iaconianni  
Ing. Antonio Iaconianni

*Iaconianni*



Per la Biblioteca Civica

Avv. Ernesto d'Ippolito

Avv. Ernesto d'Ippolito

*Ernesto d'Ippolito*

LICEO CLASSICO "B. TELESIO" COSENZA		<b>PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>	
PROT. N.	L. DATA		
6665	16/12/16		
CAT. N.	FASC.		
e/ 34			

## CONVENZIONE TRA

Il Liceo Classico *Bernardino Telesio* di Cosenza con sede in Piazza XV marzo, 87100 Cosenza, cod. fisc. 8000445078, rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariati (CS) il 26/03/1957

E

L'Associazione **Education&Training. Formazione e cittadinanza digitale** con sede Piazza Santa Teresa, 15 - 87100 Cosenza - C.F. 98110590787 rappresentata da Alessio Fabiano nato a Cosenza il 31/05/1983 in qualità di Presidente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Ing. Antonio Iaconianni  
*A. Iaconianni*

### Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

### Si conviene quanto segue:

#### Art. 1.

L'Associazione **Education&Training. Formazione e cittadinanza digitale** con sede Piazza Santa Teresa, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°..... studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Classico *Bernardino Telesio*, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica" o "soggetto promotore".

#### Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un **docente tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato **tutor formativo esterno**;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo

di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3.

1. Il **docente tutor interno** svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il **tutor formativo esterno** svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor

formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Inn. *Adacriani*

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. Per quanto attiene alla calendarizzazione, alla natura delle attività da svolgere, e ogni altro dettaglio logistico dell'alternanza scuola-lavoro oggetto della presente Convenzione, il soggetto promotore si impegna a trasmettere al soggetto ospitante, contestualmente alla presente Convenzione, il Progetto di alternanza che contiene le informazioni di cui sopra, anche al fine che il soggetto ospitante possa dar luogo alla individuazione e alla nomina del/dei tutor formativo/i esterno/i, di sua competenza.

Cosenza, li 16/12/2016

**Liceo Classico Bernardino Telesio**

Legale rappresentante

Ing. Antonio Iaconianni

*A. Iaconianni*



**Associazione Education&Training.  
Formazione e cittadinanza digitale**

Legale rappresentante

Dr. Alessio Rabigno

Associazione Education&Training

Formazione e cittadinanza digitale

Piazza Santa Teresa, 15 - 87100 COSENZA

C.F.: 98110590787

## PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Prot. N. 6650 c/34 del 16/12/2016

### CONVENZIONE TRA

Il Liceo Classico *Bernardino Telesio* di Cosenza con sede in Piazza XV marzo, cod. fisc. 80004450781, rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariati il 26/03/1957

E

Il Polo Museale della Calabria - con sede legale in Via Gian Vincenzo Gravina - Palazzo Arnone Cosenza (CS), codice fiscale 98108420781, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore, dott.ssa Angela Acordon, nata a La Spezia il 6/5/1963.

#### Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

#### Si conviene quanto segue:

##### Art. 1.

Il Polo Museale della Calabria qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso la sede museale della Galleria Nazionale di Cosenza in via Gian Vincenzo Gravina, Cosenza n° studenti 20 in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Classico *Bernardino Telesio*, di seguito indicato anche come l' "istituzione scolastica".

##### Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della

presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e

salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Gli studenti coinvolti nell'attività di alternanza in numero di 20 (come già specificato nell'art. 1) saranno studenti frequentanti le classi III e/o IV del Liceo Classico.
2. La durata del presente percorso formativo nell'ambito delle ore complessive di alternanza scuola lavoro è pari a 42 ore.
3. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:
  - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
  - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
  - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
  - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
  - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
  - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
  - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);



## Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

## Art. 7


1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata ed ha una durata triennale (aa. ss. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19).
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Cosenza, 16 DICEMBRE 2016

Per il Liceo Classico *Bernardino Telesio*

Ing. *Antonio Iaconianni*

*A. Iaconianni*



Per il Polo Musicale della Calabria

dott.ssa *Angela Acordón*

*Angela Acordón*

LICEO CLASSICO "B. TELESIO" COSENZA	
PROT. N. 6642	PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 16/12/16
CAT. N. 4/34	FASC.

CONVENZIONE TRA

Il Liceo Classico *Bernardino Telesio* di Cosenza con sede in Piazza XV marzo, 87100 Cosenza, cod. fisc. 80004450781 rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariati (CS) il 26/03/1957

E

La società **Teleuropa S.r.l.** con sede in Rende (CS), Contrada Cutura, cod. fisc. 01750350785 rappresentato dal direttore responsabile dott. Attilio Sabato, nato a S. Benedetto Ullano (CS) il 9/12/1957

**Premesso che**

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 successive modifiche;

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1.**


**Teleuropa S.r.l.**, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 8 studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del **Liceo Classico Bernardino Telesio**, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica" o "soggetto promotore".

**Art. 2.**

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un **docente tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato **tutor formativo esterno**;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Antonio Iaconianni

*A. Iaconianni*



87100 RENDI (CS)  
C.F. 01750350785

competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:


- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per

A IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Antonio Tabonchini



TELEFONO 0586 50786  
CF. 87051010475 (750350786)



- coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accaduta ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).



#### Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. Per quanto attiene alla calendarizzazione, alla natura delle attività da svolgere, e ogni altro dettaglio logistico dell'alternanza scuola-lavoro oggetto della presente Convenzione, il soggetto promotore si impegna a trasmettere al soggetto ospitante, contestualmente alla presente Convenzione, il Progetto di alternanza che contiene le informazioni di cui sopra, anche al fine che il soggetto ospitante possa dar luogo alla individuazione e alla nomina del/dei tutor formativo/i esterno/i, di sua competenza.

Cosenza, li 16/12/2016

**Liceo Classico Bernardino Telesio**  
Legale rappresentante  
Ing. Antonio Iaconianni

**Teleuropa S.r.l.**  
il direttore responsabile  
Dott. Attilio Sabato  
  


LICEO CLASSICO "B. TELESIO" COSENZA	
PROT. N. 6644	PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 16/12/16
CONV. N. 0134	FASC.

## CONVENZIONE TRA

Il Liceo Classico *Bernardino Telesio* di Cosenza con sede in Piazza XV marzo, 87100 Cosenza, cod.fisc. 80004450781  
rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariati (CS) il 26/03/1957

E

La dr.ssa Carolina Summaria, nata a Cosenza (CS) il 27/05/1987, codice fiscale SMMCLN87E67D086Q

Odontoiatria responsabile dello studio sito in via R. Misasi 57 Cosenza

### Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;


### Si conviene quanto segue:

#### Art. 1.

La dr. Summaria, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°3 studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Classico *Bernardino Telesio*, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica" o "soggetto promotore".

#### Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un **docente tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato **tutor formativo esterno**;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante inbase alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale



dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:


- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor



formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Antonio Iaconanni

*A. Iaconanni*

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;



- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. Per quanto attiene alla calendarizzazione, alla natura delle attività da svolgere, e ogni altro dettaglio logistico dell'alternanza scuola-lavoro oggetto della presente Convenzione, il soggetto promotore si impegna a trasmettere al soggetto ospitante, contestualmente alla presente Convenzione, il Progetto di alternanza che contiene le informazioni di cui sopra, anche al fine che il soggetto ospitante possa dar luogo alla individuazione e alla nomina del/dei tutorformativo/i esterno/i, di sua competenza.

Cosenza, li 16 dicembre 2016

Liceo Classico *Bernardino Telesio*

Legale rappresentante

*Ing. Antonio Iaconianni*

*A. Iaconianni*



*dr.ssa Carolina Summaria*

*Caroline Summaria*

## PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Prot. N. 6336 c/34 del 02/12/16

### CONVENZIONE TRA

Il **Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza** con sede in Piazza XV marzo, 80004450781, rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariatì il 26/03/1957

E

La **Libreria Mondadori** – sita a Cosenza, in Corso Mazzini 156, CF 02503800787, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal dott. Carlo Pagliusi, nato a Cosenza il 14/09/1966

### Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;


### Si conviene quanto segue:

#### Art. 1.

La **Libreria Mondadori di Cosenza** qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture alcuni studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del **Liceo Classico Bernardino Telesio**, di seguito indicato anche come l' "istituzione scolastica".

#### Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della



DEA s.a.s. di Pagliusi Carlo & C.  
Corso Mazzini, 156  
87100 Cosenza  
C.F. - P.I.: 02503800787

presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 97/1997 e successive modifiche.



### Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e

DEA s.a.s. di Pagliusi Carlo &  
Corso Mazzini, 156  
87100 CROSENF/2-A  
CF - PI.: 01503800787

salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.



#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);


DEA s.a.s. di Pagliusi Carlo & C.  
Corso Mazzini, 56  
87100 CROSENZA  
C.F. - P.I.: 02503800787

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la

- dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
  - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
  - d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
  - e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).



**Art. 7**

- 1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata ed ha una durata triennale.
- 2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Cosenza, 02/12/2016

Per il Liceo Classico *Bernardino Telesio*

Ing. Antonio Iaconianni

*A. Iaconianni*



Per la Libreria Mondadori

Dott. Carlo Pagliusi

**DEA s.a.s. di Pagliusi Carlo & c.**  
Corso Mazzini, 156  
87100 COSENZA  
C.F. - P.I.: 02603800787

LICEO CLASSICO "B. TELESIO" COSENZA		PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
PROT. N.	DATA		
6313	01/12/16		
cat. e/34	FASC.		

## CONVENZIONE TRA

Il Liceo Classico *Bernardino Telesio* di Cosenza con sede in Piazza XV marzo, 87100 Cosenza, cod. fisc. 80004450781, rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariati (CS) il 26.03.1957


E

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza, con sede legale in Via San Martino, 87100 Cosenza,\* rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore dott. Achille Gentile, nato a Panettieri (CS) il 11.03.1957

\*Cod. fisc. 01987250782

### Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione di corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;



### Si conviene quanto segue:

#### Art. 1.

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°40 studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Classico *Bernardino Telesio*, di seguito indicato anche come l' "istituzione scolastica" o "soggetto promotore".

#### Art. 2.

- L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
- Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un **docente tutor interno**, designato dall'istituzione

scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato **tutor formativo esterno**;


- Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
- La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
- L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3.


- Il **docente tutor interno** svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

- Il **tutor formativo esterno** svolge le seguenti funzioni:



- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
  - favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  - garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  - pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  - coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
  - fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
- Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
  - controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
  - raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
  - elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
  - verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.



#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;



- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

• L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

• Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:


- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### Art. 7



- La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura per tre annualità scolastiche dal 2016/2017 fino al 2018/2019.

- È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.


- Per quanto attiene alla calendarizzazione, alla natura delle attività da svolgere, e ogni altro dettaglio logistico dell'alternanza scuola-lavoro oggetto della presente Convenzione, il soggetto promotore si impegna a trasmettere al soggetto ospitante, contestualmente alla presente Convenzione, il Progetto di alternanza che contiene le informazioni di cui sopra, anche al fine che il soggetto ospitante possa dar luogo alla individuazione e alla nomina del/dei tutor formativo/i esterno/i, di sua competenza.

Cosenza, 1 dicembre 2016

**Liceo Classico Bernardino Telesio**

Legale rappresentante



Ing. Antonio Iaconianni



**Azienda Ospedaliera di Cosenza**

Legale rappresentante

Dot. Achille Gentile



## PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Prot. N. 5976 C/34 del 17 Novembre 2016

### CONVENZIONE TRA

Il Liceo Classico *Bernardino Telesio* di Cosenza con sede in Piazza XV marzo, cod. fisc. 80004450781, rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariati il 26/03/1957

E

Il Comune di Cosenza - con sede legale in Cosenza (CS), P.zza dei Bruzi, codice fiscale 00347720781 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dall' Arch. Mario Occhiuto, nato a Cosenza il 06/01/1964

#### Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

#### Si conviene quanto segue:

##### Art. 1.

Il Comune di Cosenza, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso il Museo dei Brettii e degli Enotri alcuni studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Classico *Bernardino Telesio*, di seguito indicato anche come l' "istituzione scolastica".

##### Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle

- misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
  - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
  - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
  - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### **Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### **Art. 5**

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### **Art. 6**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 7**

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata triennale.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Cosenza, 17/11/2016



Per il Liceo Classico *Bernardino Telesio*


Ing. *Antonio Iaconianni*

*A. Iaconianni*

Per il Comune di Cosenza


Arch. Mario Occhiuto

UNESCO Associated Schools



Liceo Classico - Liceo Classico Europeo  
"Bernardino Telesio"

Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza tel. +39 0984 71979 - fax +39 0984 796420 - C.F. 80004450781  
www.liceobernardinotelesio.gov.it - espc010007@istruzione.it - espc010007@pec.istruzione.it



**PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

TRA

Liceo Classico Statale B. Telesio con sede in Piazza XV Marzo, Codice Fiscale 80004450781, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariati (CS) il 26/03/1957, codice fiscale CNNNTN57C26B774Y, domiciliato presso la sede dell'Istituto;

e

Università della Calabria, con sede legale in Arcavacata di Rende (CS), Ponte Pietro Bucci Cubo 25/B, Codice Fiscale 80003950781, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Prof. Gino Mirocle Crisci, nato a Portocannone (CB) il 21.12.1949, nella sua qualità di Rettore pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente accordo, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

## Art. 1

L'Università della Calabria, quale "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'istituzione scolastica.

## Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

## Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
  - c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
  - d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
  - e) ~~gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;~~
  - f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  - g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  - h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;



i) Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Scientifico ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

l) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;

b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

f) fornisce all'Istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo (scheda di valutazione studente struttura ospitante, relazione del tutor esterno).

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5


1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.Lgs. n. 81/2008.
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a: a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP); f) segnalare eventuali infortuni degli studenti, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, e, tempestivamente, al soggetto promotore al fine di consentirgli la comunicazione all'istituto assicurativo e l'adempimento degli obblighi connessi.



Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di anni uno; potrà essere rinnovata previo accordo espresso tra le Parti.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Cosenza.

Cosenza 8/10/16  
P. n. 5755 / c 33

Firma per il soggetto promotore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

~~IL DIRIGENTE SCOLASTICO~~  
Ing. Antonio Iaconanni



Firma del soggetto ospitante

Università della Calabria

RETTORE

Prof. Gino Mirocle Crisci

Handwritten signature of Prof. Gino Mirocle Crisci in black ink.

## PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Prot. N. 5894 C/34 del 14/11/2016

### CONVENZIONE TRA

Il Liceo Classico *Bernardino Telesio* di Cosenza con sede in Piazza XV marzo, cod. fisc. 80004450781, rappresentato dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, nato a Cariatì (CS) il 26/03/1957

E

La Biblioteca Nazionale di Cosenza, sita in Piazza Toscano, rappresentata dal Direttore, dott.ssa Elvira Graziani, nata a Corigliano Calabro (CS) il 27/08/1953

### Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

### Si conviene quanto segue:

#### Art. 1.

La **Biblioteca Nazionale**, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del **Liceo Classico Bernardino Telesio**, di seguito indicato anche come l' "istituzione scolastica".

#### Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

*Ally*

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle

ADU

- misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
  - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
  - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
  - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

ADU

- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 7**

- 1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata ed ha una durata di tre anni.
- 2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Cosenza, novembre 2016

**Liceo Classico Bernardino Telesio**

Legale rappresentante

Ing. Antonio Iaconianni

*A. Iaconianni*



**Biblioteca Nazionale**

Legale rappresentante

Dott.ssa Elvira Graziani

*Elvira Graziani*